

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Incidente sulla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale — Parlano il ministro di grazia e giustizia e il senatore Manno — Presentazione di 12 progetti di legge — Discussione del progetto di legge portante modificazione alla legge 1° gennaio 1857 per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova collura — Approvazione dell'articolo 1 — Aggiunta all'articolo 1 proposta dal senatore Plezza e combattuta dal ministro delle finanze — Risposta del senatore Plezza — Rigetto dell'aggiunta Plezza — Approvazione dei successivi articoli e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° alienazione di beni demaniali in terraferma; 2° alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna; 3° modificazioni alla tariffa per la vendita della polvere da caccia; 4° stabilimento di un porto natante sul fiume Po a favore del comune di San Raffaele.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della guerra, dei lavori pubblici e più tardi interviene eziandio il presidente del Consiglio dei ministri.)

**QUABELLI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale, non essendovi osservazioni, viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Debbo recare a conoscenza del Senato essere state dirette al presidente varie lettere da senatori assenti. Una del senatore Casati, che si scusa di non essere intervenuto e di non poter intervenire oggi all'adunanza del Senato per urgentissimi affari di famiglia.

I signori senatori sanno in quali circostanze si trovi l'onorevole nostro collega conte Casati.

L'altra del senatore Domenico Serra, il quale scrive non poter assistere alle sedute del Senato, anche per circostanze di famiglia, ma che fra pochi giorni crede di poter nuovamente far atto di presenza.

Una terza dell'eccellentissimo senatore Brignole-Sale, il quale fa conoscere che egli in questi ultimi giorni è stato nuovamente ammalato, e per conseguenza impedito di poter intervenire alle sedute del Senato, ma che fra pochi giorni egli confida di venire a compiere l'ufficio suo.

Sono poi state indirizzate al presidente due domande di congedo dai senatori Della Planargia e Ambrosetti. Quest'ultimo dice che per affari di famiglia deve assentarsi da Torino per poco tempo, e perciò prega il Senato a volergli accordare un mese di congedo.

Il senatore marchese Della Planargia, per motivi imperiosi di salute, ricorre al Senato acciò voglia pure accordargli il congedo di un mese.

Aspetterò che il Senato sia in numero per mettere ai voti queste domande di congedo.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro ha la parola.

### INCIDENTE SULLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Signori, io ebbi fino dal 31 del mese di marzo l'onore di presentare al Senato una proposta di legge, già adottata dalla Camera elettiva, con cui si stabiliscono alcune modificazioni al Codice penale.

Con queste, mentre si sta aspettando la revisione generale del Codice penale, per cui occorrerà molto tempo, si temperano intanto alcune disposizioni più severe, le quali più non sono in armonia colle libere nostre istituzioni, col progresso della scienza o colla legislazione che nei vicini paesi è in vigore. Queste modificazioni sono altamente domandate dall'opinione pubblica, come lo prova la grandissima maggioranza colla quale fu vinto il testè mentovato schema di legge, e l'approvazione starei per dire unanime che incontrò presso la stampa.

Sarebbe quindi urgente che questo progetto di legge venisse definitivamente votato; e credo che sarebbe a deplorare che la Sessione parlamentare si chiudesse prima che in qualche modo si fosse al riguardo una decisione adottata. E ciò tanto più che, mentre si sta attendendo questa definitiva modificazione, quando accade di applicare le disposizioni che vennero temperate con questo progetto, l'umanità non consente che le pene più gravi comminate da una legge, che il Governo, ed una parte del Parlamento hanno creduto doversi cor-

reggere, siano applicate, e per altra parte fecendosi sempre, quando il caso si presenta, uso della sovrana prerogativa, con quel diritto di grazia viene la legge ad esautorarsi prima che sia definitivamente deciso se debba o no essere abrogata.

Io pertanto credo debito mio di insistere, e di pregare quanto so e posso il Senato, e specialmente l'ufficio centrale, cui già si demandò l'incarico di esaminare questo progetto di legge, a voler prontamente adempiere ad un tal compito, per modo che possa essere la proposta discussa e deliberata prima che la Sessione del Parlamento si chiuda.

**MANNÒ.** L'ufficio centrale, al quale il Senato ha demandato l'incarico gravissimo di esaminare il progetto di legge, di cui ha fatto parola l'onorevole guardasigilli, ha soddisfatto prontamente al suo mandato rinuendosi in compiuta assemblea, fin dai primi giorni posteriori alla sua nomina.

L'ufficio mi ha fatto l'onore di scegliermi a suo presidente: ha scelto al tempo stesso per relatore l'onorevole De Ferrari.

Noi ci siamo già radunati tre volte, e con matura discussione abbiamo esaminato gli articoli tutti che compongono questa legge. Mi è lecito di dire fin d'ora che l'ufficio centrale, nell'esaminarli, non si è punto mostrato alieno dal consentire col Governo o colla Camera elettiva nel riconoscere la convenienza, anzi la necessità di temperare in alcuni casi la penalità del Codice per alcune materie.

Ma non contenta la Commissione d'esaminare in astratto se in tale o tal altro caso questo scemamento di penalità fosse conveniente, ha dovuto prima di tutto fermarsi nel proposito delle conseguenze che debbono nascere dall'approvare o disapprovare l'uno o l'altro dei molti articoli che compongono il progetto di legge.

Le conseguenze sono queste. Il Codice penale contiene una scala di penalità, la quale per ciascun reato è talmente coordinata, che non può scemarsi in una linea di reati una punizione, senza che in tutte le altre nasca la necessità d'introdurre uguali modificazioni, acciò non ne venga l'assurdo che, mentre due reati si trovano nel Codice penale in un grado pari d'imputazione, si trovi la pena sancita in un grado impari. Per esempio: se un reato che oggidì è punito colla morte si riduce ai lavori forzati a vita, ne viene che tutti quegli altri reati i quali attualmente sono puniti coi lavori forzati a vita si troveranno fuori di proporzione con quelli i quali erano prima soggetti a pena più grave.

Bisogna adunque che tutte quante le penalità del Codice si coordinino in maniera che, scemata la penalità, per esempio, di morte in un dato genere di reati, anche gli altri reati corrispondenti siano puniti con uguale graduata misura.

Questo non era un lavoro di cui la Commissione intiera potesse immediatamente occuparsi; di modo che, dopo di avere impiegato, come dissi, tre sedute in esaminare questo grave argomento, si è decisa a commettere a tre dei suoi membri, cioè ad una Sotto-Commis-

sione, l'incarico minuto e grave ad un tempo di studiare uno per uno tutti gli articoli del Codice penale che possono avere correlazione con le molteplici modificazioni già approvate nell'altra parte del Parlamento, e presentare in tal guisa un lavoro il quale dia per questo rispetto piena soddisfazione a quei principii di umanità e di giustizia che determinano per misfatti eguali, eguale comminazione di pene.

Questa Sotto-Commissione è composta di persone, che hanno altri gravissimi doveri pubblici da disimpegnare giornalmente: in conseguenza non può attendersi che in un lavoro di tanta lena e di tanta gravità si possa procedere con tutta quella celerità che si ottiene per l'ordinario dalla sollecitudine dei senatori in tanti altri lavori nei quali non occorre un così minuto studio.

Queste sono le spiegazioni, che pel momento posso dare all'onorevolissimo ministro; promettendo ad un tempo che dal canto nostro, siccome si è usata tutta la diligenza a preparare, si userà uguale sollecitudine nel maturare, se sarà possibile in questa Sessione, il compimento del lavoro. Deggio però ad un tempo dichiarare che noi non abbiamo potuto per ora penetrare nelle altre gravi questioni che si presentavano al nostro esame in quel progetto; questioni non più riguardanti il coordinamento del grado e della scala delle penalità, ma questioni di apprezzamento dei fatti costituenti il reato, e delle prove che lo chiariscono: giacchè abbiamo creduto che era inutile l'occuparci d'altre questioni, senza prima vedere se era possibile di liberare la legge dalla taccia di imperfezione che naturalmente porterebbe seco, quando si vedesse stabilito uno scemamento graduato di pene in un caso qual è quello della grassazione di cui nel progetto si è fatto distinto conto, e non in tutti gli altri casi ragguagliati di presente nella loro gravità allo stesso reato. Tali spiegazioni l'ufficio centrale per organo mio ha l'onore di dare al Senato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io sono lieto di sentire dall'illustre presidente dell'ufficio centrale che questo ha riconosciuto non solo la convenienza, ma anche la necessità di temperare alcune delle pene scritte nel Codice penale, che non corrispondono più, come egli diceva, al nostro stato d'incivilimento, al progresso della scienza, ed alle vigenti istituzioni; e tanto più ne sono lieto perchè così rimane giustificata la preghiera caldissima che io rivolgeva al Senato d'occuparsi di quest'importante materia prima che si chiuda la Sessione parlamentare. Ed invero quando il Governo, ed ambedue le parti del Parlamento riconoscono che non solo è conveniente, ma anzi necessario di temperare alcune delle pene che vengono quotidianamente inflitte, il ritardo di un solo giorno deve essere un doloroso rimprovero ed acerbissimo per tutti quelli che avrebbero potuto prevenirlo.

Nè credo, o signori, che il progetto presentato dal Governo e votatosi già dalla Camera elettiva offenda la proporzionalità delle pene; il Governo si fece carico della necessità di non introdurre disposizioni che potessero essere contrarie alla medesima e sono sicuro che

quando verrassi alla discussione dello schema propostovi, sarà facile al Ministero di dimostrare, come adottandosi esso nei termini presentati, punto non rimanga distrutta la proporzionalità delle pene stabilite nel Codice penale, e sia in quella vece meglio ancora provvisto alla giustizia col diminuire quell'acribità che era appunto contraria alla proporzione, la quale deve essere mantenuta rispetto a tutte le pene stabilite nel Codice medesimo. Non è però questo il momento di entrare in questa discussione; la opinione dell'ufficio centrale, io la rispetto, ma d'altro lato lo prego perchè faccia la sua relazione, e ne lo prego caldamente, affinchè, sentito le osservazioni del Ministero, possa il Senato giudicare se sia o no da adottarsi il presentatosi progetto nei termini in cui si trova redatto.

Io mi lusingo che quando sarà aperta la discussione, l'ufficio centrale potrà persuadersi come possano adottarsi le modificazioni proposte, senza che avvengano i temuti inconvenienti, ed è perciò che novellamente faccio istanza all'ufficio centrale affinchè ponga in grado il Senato di deliberare su di un argomento di tanta importanza ed a cui lo stesso illustre suo presidente dichiarava essere tutti unanimi nel riconoscere essere indispensabile il provvedere.

**PRESIDENTE.** Pare che l'incidente sia esaurito.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Domando la parola.

**PRESENTAZIONE DI DODICI PROGETTI DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro della guerra.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Ho l'onore di presentare al Senato sette progetti di legge concernenti:

- 1° L'ampliamento della caserma detta Gambarina nuova in Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1084);
- 2° L'adattamento ad uso di spedale militare del fabbricato di Santa Croce in Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1086);
- 3° La costruzione di primate a tutela delle fortificazioni di Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1082);
- 4° L'ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile (Vedi vol. *Documenti*, pag. 938);
- 5° Riordinamento dell'amministrazione della sanità marittima (Vedi vol. *Documenti*, pag. 941);
- 6° Riordinamento del servizio dei porti e delle spiagge (Vedi vol. *Documenti*, pag. 934);
- 7° La leva ordinaria del 1857 di 250 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1178.)

Ho l'onore di osservare al Senato, che tutti questi progetti di legge furono già adottati dalla Camera dei deputati, e che sei di essi appartengono ai bilanci della guerra e della marina, e per conseguenza non potrebbero i bilanci, nè della guerra, nè della marina, essere presentati al Senato senza che queste leggi fossero ap-

provate; io quindi pregherei il Senato a volerle discutere d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi sette progetti.

Siccome il signor ministro fa istanza perchè sei di essi siano dichiarati d'urgenza, io domanderò il voto del Senato a questo proposito.

Chi approva che queste leggi vengano dichiarate di urgenza sorga.

(Il Senato approva.)

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

- 1° Assegnamento al Principe Eugenio di Savoia Cagnano (Vedi vol. *Documenti*, pag. 899);
- 2° Costruzione di due pirofregate (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1014);
- 3° Disposizioni concernenti la Banca Nazionale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 754);
- 4° Costruzione di nuove linee telegrafiche (Vedi vol. *Documenti*, pag. 926);
- 5° Autorizzazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 298.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione dei cinque progetti di legge che ha accennato. Quelli tra essi che hanno un oggetto non contemplato nell'articolo 23 del regolamento saranno rimandati agli uffici per la relativa disamina, e saranno rimandati alla Commissione permanente di finanza quei progetti che a tale oggetto si riferiscono.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.**

**PRESIDENTE.** Essendo esaurito l'incidente stato sollevato dal Ministero, io metterò in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per modificazione alla legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 883 e 884), il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

La parola sarebbe al senatore Plezza il quale intende proporre un emendamento in aggiunta all'articolo primo; siccome però esso non intende per nulla di cambiare l'articolo, ma di farvi un'aggiunta, darò nuovamente lettura dell'articolo 1 per porlo intanto ai voti.

« Art. 1. Saranno dispensati dall'eseguire le operazioni contemplate nella legge del 1° gennaio 1857 i comuni, i quali con apposita deliberazione del Consiglio comunale sottoposta a sommaria verificaione dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, facessero constare che l'introduzione in estimo dei terreni indicati in quella legge non raggiunga almeno:

« 1° Il 10 per cento del contingente attuale d'imposta, ove questo non oltrepassi le lire 1000;

« 2° L'8 per cento se il detto contingente salga dalle lire 1000 alle 5000;

« 3° Ed il 5 per cento ove ecceda le lire 5000. »

Metto ai voti quest'articolo, colla riserva dell'aggiunta del senatore Plezza, quando fosse ammessa dal Senato.

Chi approva l'articolo sorga.

(Il Senato approva.)

La parola spetta ora al senatore Plezza.

**PLEZZA.** Voi sapete che l'anno scorso quando si discusse la legge del 1° gennaio 1857, relativa a questa materia, io nella qualità di relatore dell'ufficio centrale, e con me la maggioranza dell'ufficio, abbiamo fatto quanto ci era possibile per impedire che l'alineo 3 dell'articolo 1 di quella legge fosse approvato, perchè lo riguardavamo impraticabile senza grandi ingiustizie, perchè credevamo che quand'anche fosse stato applicabile senza ingiustizia, nell'applicazione, era per sè causa di gravissime ingiustizie aumentando il tributo a quelli che già ne sono più caricati.

Non è qui il caso di entrare nella questione che forma il concetto di quella legge dopochè il Senato ha creduto di adottarla. Godo però che le difficoltà d'applicazione che noi avevamo prevedute, siano state tante che fin prima di accingersi all'applicazione pratica il Governo si sia trovato nella necessità di venire a proporre delle eccezioni; le quali eccezioni sarebbe facile dimostrare che sono diametralmente in urto col nostro sistema di tributi e col sistema di tributi di tutti i paesi civilizzati, i quali dipartendosi dal considerare il comune come debitore del tributo hanno introdotto dappertutto che debitori del tributo siano i singoli cittadini, che per ragione della maggiore o minore grandezza del comune non si abbia in conseguenza diritto a disparità di tributo nè ad alcuna esenzione. E siccome nel mio sistema credo che quell'alineo 3 dell'articolo 1 produca delle ingiustizie, questa legge che si propone oggi non è che una diminuzione, io l'accetto ben volentieri perchè quanto minore sarà il numero di quelli che sono colpiti da quell'articolo, tanto meno gravi saranno gli inconvenienti che verranno da quella legge.

Godò che io non appartenendo più all'ufficio centrale mi sia lecito di tutelare anche più specialmente gli interessi particolari, e lo farò per la provincia a cui appartengo, la quale forse è la più gravata dalla legge e la quale, se non si toglie questo gravame, soffrirà un'enorme ingiustizia, come spero che potrò persuadervi.

La provincia di Lomellina è stata particolarmente disgraziata fino *ab antiquo* in materia di tributi. Nel secolo scorso voi lo sapete che il Governo del Re volle fare una perequazione d'imposta con uno scopo lodevolissimo, e che fu condotta in modo mirabilmente equo fino al suo termine. Ma allora la provincia di Lomellina per disgrazia particolare è stata censita l'ultima di tutte le provincie, e dopo molti anni che si erano fatte le stime delle altre provincie. Nel frattempo erano aumentati i

prezzi dei fondi, dimodochè la stima dei fondi della provincia di Lomellina è riuscita maggiore delle stime dei fondi di tutte le altre provincie.

Il magistrato che presiedeva all'operazione della perequazione dei catasti rappresentò questa cosa al Re, il quale la registrò, e disse di tenerne calcolo nel regio biglietto del 25 agosto 1711, riservandosi di provvedere. La provvidenza non venne e la provincia della Lomellina ha sempre sofferto il gravame di un settimo d'imposta di più delle altre provincie, come risulta dal regio biglietto che ho citato; perchè il magistrato che fece la perequazione suggerì al Re che, volendo fare un'imposta uniforme per tutte le provincie, era necessario che imponesse la provincia di Lomellina di un settimo di meno delle altre, perchè le stime erano riuscite di un settimo più alte delle stime delle altre provincie, a motivo che il valore dei fondi era cresciuto nel frattempo delle stime delle altre provincie e la stima della Lomellina.

Quella stima rimase sempre a carico della provincia, e ciò nonostante solamente vi domando che i gravami che adesso sono diventati non più enormi ma enormissimi non siano ancora aumentati. Allora l'estimo totale della provincia fu fatto, il capitale era in scudi di p. v. 4,513,646 i quali ridotti in lire nuove di Piemonte, calcolando lo scudo a lire 7 e 125 millesimi, sono di lire 32,159,728. Questo era il capitale estimo della provincia. Questo capitale fu fatto prendendo il reddito al 4 per cento in modo che ogni quattro scudi di reddito formassero cento di capitale. Il reddito dunque allora della provincia Lomellina era di 1,286,389 lire, e siccome l'imposta che fu messa su tutte le provincie dello Stato allora, era uguale al 5 del reddito, perciò l'imposta che gravitava la provincia di Lomellina era di lire 257,277, e se si fosse fatta la deduzione del settimo, suggerita dal magistrato che fece la perequazione e che era di stretta giustizia, sarebbe stata di 220,523 lire. In oggi di sola imposta regia paghiamo 794,506 lire, cioè quasi il quadruplo dell'imposta d'allora, mentre nelle altre provincie dell'antico Piemonte, per le ragioni che sono per dire, si conserva ancora l'imposta d'allora, cioè del quinto del reddito stimato nel 1723.

Il motivo di questa differenza è che la provincia della Lomellina è stata aggregata al regno d'Italia alla venuta dei Francesi. Il regno d'Italia aveva preso per massima di stabilire quasi tutte le sue imposte sull'agricoltura e perciò triplicò, quasi quadruplicò l'imposta dei terreni, ma lasciò il paese esente da tutte le imposte di commercio, da tutte le imposte di insinuazione, da tutti quegli altri generi di imposta dei capitali che furono introdotti nelle provincie piemontesi, perchè facenti parte dell'impero francese, ove era un altro sistema d'imposta che gravitava più sul commercio, e per lo stesso motivo nelle provincie aggregate all'impero francese fu conservata senza alterazione l'antica imposta prediale di 1/5 del reddito d'estimo.

Quando ritornò la casa di Savoia nei suoi Stati provvisoriamente si conservò l'imposta fondiaria alla Lo-

mellina, qual era nel regno d'Italia, cioè ai 4/5 del reddito dell'estimo e poi il provvisorio non fu tolto mai; e furono aggiunte tutte le imposte che in Piemonte s'introdussero per tener luogo dell'imposta sul commercio, l'insinuazione e le gabelle, e tutte queste imposte furono aggiunte senza toglier mai l'imposta quadruplicata che aveva in proporzione delle altre provincie, dimodochè, sarà una cosa che pare incredibile ma pure è vera, la provincia di Lomellina il di cui reddito totale fu stimato nel 1770 di 1,286,389 lire paga oggi di sola imposta diretta 2,081,769 lire, cioè 795,380 lire di più del reddito totale d'allora. Se questo non è enorme io non so che cosa lo possa essere!

Ma io vi prego, se volete farvi un'idea dell'effetto che deve produrre questa imposta, di volgere anche uno sguardo all'estensione della Lomellina. Tutti sanno che la provincia di Lomellina è per un terzo affatto sterile, perchè sono sabbie le quali, prive d'acqua, sono affatto incoltivabili. Ciò non ostante e quantunque siano sterili, mentre nella Savoia non sono censiti i boschi perchè sono beni di poco valore, mentre nelle altre provincie i terreni sterili non sono censibili in Lomellina anche i più sterili terreni furono censiti tutti, perchè in Piemonte il censimento fu fatto in ragione di reddito, e in Lomellina, tutto ciò che ha padrone ha valore, è capitale e fu censito in ragione di capitale; per modo che lo scudato anche dei terreni poco produttivi e affatto sterili il minore è di 3 scudi per giornata. Non abbiamo di esenti da imposta altro che i cimiteri, ma finchè si vive tutto deve pagare! Quella è l'unica esenzione che fu fatta alla Lomellina.

Considerate ora la questione dal lato dell'estensione della provincia. L'estensione della provincia di Lomellina è di ettari 120,565.

Gli Stati di terraferma hanno 4,633,709 ettari, dimodochè la Lomellina rappresenta 1/39 della superficie degli Stati di terraferma. Ora sapete voi quale è la ragione della sua imposta? Per superficie questa provincia è 1/39, 1/31 quanto alla popolazione di terraferma e paga 1/11 dell'imposta regia diretta; ed infatti il totale dell'imposta diretta della terraferma è di 14,355,590 lire compresi i fabbricati, e la Lomellina paga, compresa la imposta dei fabbricati, 871,571 lire. In una parola non è che 1/39 quanto alla superficie, 1/31 quanto alla popolazione e 1/11 quanto alle imposte che paga all'erario.

Io so che si dirà che la provincia di Lomellina passa per ricca e che in conseguenza può sopportare le imposte e che le paga in realtà senza lamentarsi. Ho sentito anche dall'onorevole ministro delle finanze nella discussione di questa stessa legge del 1° gennaio 1857 che la provincia di Lomellina era florida, che i terreni rendevano molto. A dire la verità io credo di conoscerla un poco meglio di lui; e dico che egli la giudica solo da quelle venti o trenta famiglie che hanno fatto fortuna recentemente coll'agricoltura, che hanno fatto fortuna in gran parte perchè le imposte eccessive hanno rovinato i piccoli proprietari, della rovina dei quali quelli che si trovavano abbastanza forti per sostenersi ne pro-

fittarono; ma che il resto della provincia sia ricco non è vero niente affatto: anzi io desidererei un'inchiesta per riconoscere a che prezzo si pagano i fondi in Lomellina e per accertare con studi veri se già le imposte attuali siano o no rovinose.

I migliori tenimenti non si affittano di più di 40 o 50 lire per giornata; i tenimenti più piccoli qualche cosa di più quando trovansi in circostanze speciali, ma in generale il terreno non frutta tanto. Vi sono delle famiglie comode perchè hanno avuto modo nella rovina generale di estendere di tanto la loro proprietà che sono divenute ricche: ma questa rovina è prodotta dalle imposte! Se questa legge si applica la rovina crescerà. Si faranno trenta o trentacinque feudatari se si vuole, ma la provincia scomparirà e non avrà più che pochi proprietari ricchi, la piccola proprietà che è per ogni riguardo tanto preziosa in uno Stato sarà del tutto distrutta.

Che questo sia un fatto risulta dalle cifre, e tanto quelle che ho dato come quelle che sto per dare le ho prese tutte dai dati somministrati dal Governo, parte nei libri pubblicati dal Governo, dalle raccolte di leggi di Duboin, e anche in parte nelle comunicazioni fatte dal Governo, parte nelle comunicazioni fatte alla Camera dei deputati, e parte in comunicazioni fatte dal Governo a me stesso quando ero relatore dell'ufficio centrale.

In Lomellina sapete qual'è la divisione delle proprietà? Ogni proprietario possiede in media 6 ettari e 35 centesime parti, mentre a Torino ove vi è pur tanta popolazione che per interessi agricoli e che non appartiene alla provincia, mentre a Torino in media ogni proprietario ne possiede 3,94, a Novara 3,86, ad Alessandria 3,30, a Voghera 3,80, ad Asti 2,26; ho lasciate le provincie di montagna perchè in condizioni differenti, e dove la proprietà è ancora più divisa. Fino in Vercelli, che pur tutti conoscono quanto sia estesa la proprietà in quelle provincie, ogni proprietario è in media possessore di ettari 5 50 e nella provincia di Lomellina di 6 35 ettari.

Da ciò vedete quanto poco ivi sia divisa la proprietà. Vi è un proprietario a Torino ogni 6 49 abitanti, e a Torino tanta popolazione non starebbe se non fosse per altre circostanze, che agglomerano la gente nelle città grandi, e in Lomellina non vi è nessuna città grande che inviti a starvi fuori che quelli che vi stanno per i propri affari, ed in Lomellina vi è un proprietario ogni 7,35 abitanti, a Novara ogni 5,60, a Vercelli ogni 5,25, in Alessandria ogni 4,98, a Voghera ogni 5,31, in Asti ogni 3,74, di modo che vedete che in Lomellina i proprietari sono molto più rari che in tutte le altre provincie, ed in Lomellina la media dei proprietari possiede molto più terreno che in tutte le altre provincie, perchè la proprietà piccola e divisa non può sussistere in una provincia carica così d'imposta. Perciò la popolazione della Lomellina essendo di 139,649 abitanti, ed i proprietari essendo 18,982, noi abbiamo di poveri nullatenenti, di proletari abitanti, 120,667. E per poco che continuino queste imposte, le quali sono gravi, sono poi

peggiori ancora per un altro difetto, perchè malissimamente ripartite, per poco che continuino queste imposte, di piccoli proprietari non ne avvanzerà più un solo.

Non si poteva immaginare nessuna misura la quale conducesse più a questo scopo che quella di censire le nuove irrigazioni; se si potesse fare giustamento come si deve non sarebbe gran danno per quella provincia, perchè in Lomellina non ci è quantità di nuove irrigazioni.

Delle acque nuove se ne sono introdotte pochissime; non si è fatto altro che utilizzare le acque antiche, ed introdurre la vicenda per mezzo della quale con poca acqua si irrigano molti terreni; e siccome è previsto nella legge che si deduce l'estimo da quei terreni che non hanno più acqua o che vengono ad averne meno di prima, non sarebbe grave l'aggravio, ma il male sta in ciò che non vi è mezzo di riconoscere quali erano i fondi irrigati *ab antiquo*, perchè si conoscono bensì dai catasti benchè imperfetti le risaie ed i prati, cioè non si conoscono tutte le altre irrigazioni che sono di moltissimo riguardo, meliga, lini, ecc. ecc., e che non hanno tracce nei catasti, essendo tutti accennati sotto la generica denominazione comune ai terreni d'asciutto, di aratorii, di modo che saranno considerati come terreni che non abbiano mai goduto irrigazione, mentre in realtà ne godevano già all'epoca del censimento. Questo sarà già per sè un aggravio grandissimo, ma come dicevo non vi è misura che più possa contribuire a distruggere le piccole proprietà, perchè il voler censire le acque unitamente ai fondi è per se stessa una misura che distrugge i piccoli proprietari.

Finora si è fatto così nei catasti, non si è saputo fare di meglio, ma in realtà se non si trova un metodo diverso, quando si censisce l'acqua unitamente ai fondi si dice la sentenza di morte ai piccoli proprietari di quel paese, se la terra è come in Lomellina di qualità che senz'acqua è sterile.

Infatti censite in un dato anno le acque insieme col feudo. Se l'anno dopo il proprietario mette in vendita quel fondo che naturalmente, essendo stato irrigato per molti anni, si trova in buono stato e può fruttare per qualche anno anche senz'acqua, allora trova subito l'acquirente tra i piccoli proprietari il quale ignorante ne fa l'acquisto anche senza ragione d'acqua; il proprietario dell'acqua la porta sopra un altro fondo censito pochissimo, perchè non aveva acqua, il quale diventa buono in pochi anni, e quello che era buono perchè aveva goduto l'acqua diventa sterile con rovina irreparabile dell'acquirente. Il fondo isterilito intanto è carico d'estimo, e il fondo che gode l'acqua e frutta paga pochissimo.

Se non si trova modo di censire l'acqua in un catasto speciale variabile, in un catasto mobile nel quale l'imposta sull'acqua siegua chi la possiede, non vi ha un mezzo migliore per ridurre il paese tutto in mano di poche famiglie, quanto quello di voler censire l'acqua insieme ai fondi. Il replicarla poi più volte a breve distanza di tempo rovinerà l'intera provincia.

Parmi che le cifre che ho presentate sieno abbastanza importanti per dimostrarvi che è enorme l'aggravio che la provincia di Lomellina va a soffrire. Non ne aggiungerò che una ed è che, mentre l'imposta diretta è a Torino in totale per ogni cento lire di prodotto agricolo di lire 16 86, a Novara di 15 86, a Vercelli di 13 64, ad Alessandria di 18 13 e in Asti di 13 25 è in Lomellina di 20 72.

Finisco, e vi prego di considerare che noi paghiamo attualmente 2,081,769 lire di imposta diretta, mentre il nostro reddito totale, quale è stato censito, non importa che 1,286,389; e mentre l'imposta che dovremmo pagare per pagare in proporzione delle altre provincie del Piemonte (imposta regia), sarebbe di 220,523, noi ne paghiamo 794,506.

Perciò io propongo un emendamento da inserirsi nell'articolo 1 della legge che si sta per votare, e dopo l'alinca 3, così concepito:

« 4° Così pure sarà dispensata la provincia di Lomellina dall'eseguire l'operazione contemplata nell'alinca 3 dell'articolo 1 della suddetta legge. »

**PRESIDENTE.** L'emendamento del senatore Plezza essendo stato ampiamente svolto, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al presidente del Consiglio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Non avendo preveduto che in occasione di questa legge l'onorevole Plezza avrebbe rappresentato avanti a voi il quadro lugubre delle condizioni della Lomellina (provincia), non mi sono provveduto dei dati statistici necessari per poter combattere le sue asserzioni; e ne proverei grande rammarico, per timore che voi usciste da quest'Aula sotto il peso delle impressioni che deve naturalmente suscitare il racconto di sì gravi danni, se non mi confortasse il pensiero essere la Lomellina attraversata nella maggior sua lunghezza dalla strada ferrata frequentata da tutti i membri di questa Camera, i quali avranno potuto giudicare ocularmente se la Lomellina sia un paese che abbia sofferto gravezze, se sia un paese nel quale l'ammontare delle imposte abbia impedito il progresso della coltivazione.

Ma, quantunque io non abbia sott'occhio le cifre che valgano a dimostrare le condizioni attuali della Lomellina, potrò citare però alcuni fatti che mi pare debbano distruggere interamente le asserzioni dell'onorevole Plezza.

Egli vi disse che alcune famiglie si sono arricchite nella Lomellina, hanno acquistato poderi, estese le antiche loro possessioni, ma ciò a danno dei piccoli proprietari. Io credo che in ciò l'onorevole preopinante abbia tradotto alcuni fatti speciali in regola generale, ed abbia dimenticato il fatto che più caratterizza il movimento che si è operato nelle proprietà della Lomellina.

Questo movimento non è il concentramento delle piccole proprietà, è lo spostamento delle proprietà dalle mani degli antichi proprietari in mani nuove, non di antichi piccoli proprietari nelle mani di grandi proprie-

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

tari nuovi, ma da mani nuove meno grandi degli antichi. La Lomellina era quasi esclusivamente posseduta da Milanesi: fin dallo scorso secolo una gran parte di queste proprietà fu riscattata dagli abitanti della Lomellina, quasi tutti i proprietari del suolo lomellino (una gran parte almeno) hanno acquistato gli attuali loro possessi da famiglie milanesi. E come hanno potuto fare questi acquisti del suolo? Col prodotto dell'agricoltura ed economia; e se si facesse l'inchiesta a cui accennava l'onorevole deputato Plezza, io credo fermamente che si verrebbe a conoscere che la massima parte delle proprietà ha avuto l'origine che vengo accennando.

L'onorevole Plezza ha detto che io ho esagerato il prezzo a cui si affittano i terreni della Lomellina. Io penso che le cifre indicate nel suo discorso, cioè quelle di 30 a 40 lire per giornata, di 100 a 120 lire per ettare è sicuramente un prezzo di fitto molto bello per le grandi proprietà, prezzo che non si può ricavare fuori di questa provincia, forse in nessun altro Stato di Europa. Questo fitto è molto superiore alla ragione dei fitti in Inghilterra e Francia. Tuttavia io credo ancora che i beni in Lomellina, con ragione d'acqua, si affittino ad un prezzo molto maggiore. Se l'onorevole Plezza volesse dare al suo vicino i suoi beni a fitto con ragione d'acqua a quel prezzo, io credo che colui farebbe un ottimo affare, e troverebbe al giorno dopo a subaffittarli guadagnando il 50 per cento.

**PLEZZA.** Ne ho già dati a questo prezzo.

**CAVOUR,** *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Ma vi è un altro fatto che basterà a provare il progresso della Lomellina, ed è l'enorme produzione. Da che si è stabilita la strada ferrata, noi possiamo fino ad un certo punto apprezzare la produzione della Lomellina.

Ebbene, o signori, la stazione dello Stato donde si spedisce una maggiore quantità di cereali è la stazione di Sartirana. Se non vado errato, in quella stazione si sono spediti 100,000 sacchi di riso. E notate che nella Lomellina vi sono ancora molte altre stazioni, tra le quali quella di Mortara e di Torre-Berretti, di non poca importanza. Aggiungete che una grande quantità di riso prodotto dalla Lomellina non è diretto sopra Genova, ma bensì sopra Pavia, e perciò non è trasportato per la strada ferrata.

La Lomellina fu la provincia che precedè tutte le altre nella costruzione delle strade provinciali; è quella che è dotata in ora del migliore sistema stradale, e queste strade sono state fatte unicamente coi mezzi della provincia, e mediante la sovrimposta liberamente consentita anzi richiesta con ardore dai Lomellini molto prima del regime attuale. Se queste imposte fossero già state così gravi, ed i proprietari avessero soggiaciuto sotto il peso delle medesime, io credo che non avrebbero messo tanto ardore onde aumentare il numero delle strade provinciali, benchè ciò fosse in vista di un'opera utile e benefica.

Io non voglio contestare che in origine si sia fatta

una ingiustizia a danno della Lomellina; ma sostengo (e ciò ad onore della Lomellina) che, paragonando lo stato attuale della medesima con quello dell'epoca in cui si operò il censimento, e facendo lo stesso paragone colle altre provincie dello Stato, la Lomellina è quella dove l'agricoltura ha fatto maggiori progressi.

È vero che non si è aumentato di molto la quantità di acqua che si traduce in Lomellina, benchè si sia aumentata entro certi limiti, ma l'arte di maneggiare quest'acqua e di trarne profitto ha preso quivi larghissime proporzioni. Con la stessa quantità di acqua s'irriga una quantità di beni molto maggiore, non solo a ragione della introdotta vicenda, ma specialmente a motivo delle immense opere che sono state praticate dagli intelligenti proprietari.

Vi è tal tenimento in Lomellina, dove le opere di movimento di terra e di spianamenti rappresentano un capitale che forse, se non erro, eguaglia la metà del valore del fondo. È a ragione di questo grande miglioramento che l'irrigazione ha potuto estendersi cotanto in Lomellina e che la produzione ha aumentato in enormi proporzioni.

L'onorevole Plezza per essere logico dovrebbe chiedere che l'imposta fosse diminuita, perchè chi soffre sono i proprietari dei beni attualmente censiti; ma io non vedo come, anche ammesso quanto egli sosteneva, si possa dire che sia giusto l'esonerare i proprietari dei beni nuovamente irrigati. Egli vi ha detto che questi beni non irrigati sono pure sottoposti ad un estimo, e, se non erro, ha calcolato il valore di questo estimo a tre scudi l'ettare.

**PLEZZA.** No! La giornata.

**CAVOUR,** *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Comunque, un podere anche sterile in Lomellina, credo possa valere 300 lire la pertica, può variare dalle 500 alle 600 lire la giornata, e non è stimarlo molto.

Ora quel medesimo podere che valeva 500 o 600 lire l'ettare, ne vale 3000, ed è stimarlo a buon mercato. Adunque, come si vuole non imporre nè punto nè poco questi nuovi valori, creati mercè una data operazione dal proprietario stesso? Mi pare che sarebbe una vera ingiustizia. E si noti che il proprietario, il quale vede così aumentato il valore del suo fondo, non proverà poi una grande ripugnanza a pagare un tributo di qualche lira per ettare; si noti che le terre nuovamente irrigate per i primi anni danno grandissimi prodotti. Tuttavia io voglio tranquillare l'onorevole Plezza, e spero che dopo la dichiarazione che io sto per fare, esso vorrà ritirare il suo emendamento.

Stanno per partire fra pochi giorni (è stato segnato l'ordine di partenza) gl'impiegati del censo per le provincie del nord della divisione di Novara, le quali chiamano più specialmente la sollecitudine del Governo, perchè queste soffrono in senso inverso della Lomellina, cioè pagano troppo poco, anzi niente; ma evidentemente non si potrebbero censire le provincie del nord della divisione di Novara, se non si riforma anche il censo

delle provincie meridionali, cioè delle provincie di Novara e di Lomellina.

Quando l'operazione che si sta per intraprendere si estenderà alle provincie di Novara e della Lomellina, la divisione di Novara e quella di Torino saranno le prime ad essere censite, e quindi godranno del vantaggio di essere le prime perequate; e se, come spero, ci sarà possibile di spingere le operazioni nella divisione di Novara, in modo che siano intraprese nella provincia della Lomellina nell'anno 1859, questa sarà interamente dispensata dalla esecuzione della presente legge.

Quando poi ciò non si possa fare (io confido che si farà, cioè che si darà principio alle operazioni del catasto nella Lomellina nell'anno 1859), quando poi, dico, non si potesse fare, la Lomellina non avrebbe che pochi anni a subire le conseguenze di questa legge, poichè una volta cominciato il catasto nella divisione di Novara, bisognerà portarlo a compimento in tutte le provincie che la compongono.

Io prego quindi l'onorevole Plezza, in vista di quanto ho avuto l'onore di dire, a voler ritirare il suo emendamento e confidare nelle operazioni del nuovo censo, il quale (io non voglio fare illusione a nessuno) ho l'intima convinzione che, se meglio ripartirà l'imposta della provincia della Lomellina, non ne diminuirà l'ammontare.

**PLEZZA.** Io ho esposto delle cifre che ho tratte da documenti presentati dal Governo; ne ho ancora una che non ho esposta con quello, non essendo tratta da documenti autentici, ma però estratta da uno stato pubblicato dal signor Pozzi a Torino che credo meriti riguardo, e che sarà un indizio della differenza di ricchezza tra provincia e provincia.

A Torino l'estensione della provincia è di 233,501 ettari e l'imposta prediale è di lire 1,105,846, e si paga per diritto di successione all'anno lire 156,600, mentre in Lomellina con ettari 120,565 cioè la metà del territorio della provincia di Torino, si paga di prediale regia lire 794,506, cioè due terzi di quello che si paga a Torino, e per diritto di successione lire 19,400.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Domando scusa, il diritto di successione nella provincia di Torino dà un milione, e non capisco...

**PLEZZA.** Io ho preso queste cifre da uno stato che fu pubblicato a Torino dal signor Pozzi, non do importanza a questo documento perchè non viene da scritti autentici.

Ora risponderò alle ragioni che sono state addotte dall'onorevole presidente del Consiglio. Prima di tutto impugno affatto le cifre che ha stabilite nei prezzi dei fondi, e mantengo che in due terzi della provincia di Lomellina senz'acqua non hanno nessun valore; si comprano i terreni senz'acqua (e i due terzi sono di quella natura), si comprano per otto o dieci lire la giornata, e se ne vuole delle prove ho portato con me a Torino degli istrumenti per farglieli vedere. Il terreno della Lomellina, che è sabbia precisamente della natura dei

sabbioni di Cambiano qui poco lontani, non vale più di due, tre, quattro lire la pertica, e se ne compera anche una quantità grande per otto, dieci, dodici lire alla giornata, di modo che vede il signor ministro quanto siamo lontani dalle 500 lire che ha attribuite ai terreni asciutti.

Quando il terreno è irrigato, con lungo tempo viene di una discreta fertilità, ed allora può valere benissimo 150, 200 lire alla pertica, cioè 750 ed anche 1000 lire alla giornata, ma che sia ben provvisto d'acqua sicura, ciò che in Lomellina è assai raro.

Giacchè il signor ministro ha parlato d'inchiesta, io faccio istanza al Senato che se ha qualche dubbio che le cifre che ho citato possano essere estratte da documenti non esatti, e che lo stato delle cose in Lomellina sia diverso da quello che ho rappresentato, che voglia sospendere il suo voto e fare un'inchiesta; ma credo che se fa l'inchiesta gli verrà a risultare bensì che molti fondi che appartenevano a Milanesi, o piuttosto appartenevano a Lomellini che erano andati a stabilirsi a Milano, oggi appartengono a cittadini che abitano lo Stato; ma gli risulterà pure che se qualche fondo è stato diviso, molti anche grandi tenimenti si sono formati oggi sulle rovine dei piccoli proprietari, perchè le imposte sono troppo gravose e troppo male distribuite. Gli verrà pure a risultare che la provincia non è ricca come si dice, e che a lato di poche famiglie che arricchiscono per la facilità di acquistare le terre dei rovinati, cresce il proletariato ed in conseguenza anche la miseria.

Io respingo altamente ciò che dice il signor ministro di volere per favore mandare a fare il censimento prima di tutto in Lomellina, perchè questo sarebbe un nuovo aggravio, aggiunto ai tanti altri che si sono sofferti.

Accetteremo il nuovo censimento come un favore, perchè non può che diminuire il tributo di chi paga ora più degli altri, e più ancora perchè una distribuzione più giusta diminuirà i mali effetti dell'imposta qualunque sia, ma quando prima siano chiamate a pagare con noi quelle provincie che non pagano nulla o quasi nulla. Il perdere gli anni a migliorare la distribuzione delle imposte nostre, ed intanto ritardare con ciò la chiamata di chi non è censito, ed in questi anni far passare tutti su di noi gli aggravii dello Stato, è un gravame che respingo.

Quando vi sono nello Stato delle provincie che pagano che cosa? Quattro lire sulle consegne non fatte da periti, ma fatte da loro ai tempi dei Francesi, è forse lecito al Governo con uno Statuto che dice che tutti devono contribuire all'imposta in ragione dei propri averi, è forse lecito di tardare a fare il censimento, ed i catasti di quelle provincie, e andarlo a rifare in quelle che sono già aggravate? Io credo di no.

Vi sono una quantità di provincie (lo ripeto) che non hanno catasto, e che pagano quattro lire sulle consegne che non sono neppure state fatte da periti, ma sulle consegne fatte da loro in tempo dei Francesi; vi sono altre provincie le quali pagano in ragione del quinto dai

catasti stabiliti nel 1723, stime di un terzo inferiori a quelle del 1770.

Mi pare che non sarebbe difficile, anche senza fare dei catasti nuovi, fare una provvisoria perequazione anche dal Gabinetto. Si tengano pure provvisoriamente buone le consegne del reddito fatte dai proprietari, si tengano buone le stime del 1723, e deducendo un settimo dalla stima della Lomellina, un dodicesimo dalla stima dell'Alessandrino come suggerivano gli autori della perequazione del 1770, si imponga il reddito o il capitale in una sola misura.

Se non si tolgono almeno le disuguaglianze delle quali si conosce l'epoca, la causa, e il modo in cui furono introdotte, non si osserva lo Statuto. Il rimedio poi suggerito dal signor ministro è aggiungere ingiustizia ad ingiustizia.

Io credo che le cifre che ho esposte sono di qualche importanza e prego il Senato o di approvare l'aggiunta che ho fatta alla legge, o di promuovere un'inchiesta per verificare il vero stato delle cose.

**PRESIDENTE.** Ricordo al Senato che l'emendamento del senatore Plezza consiste nell'aggiungere un quarto alinea all'articolo 1 così espresso. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato.)

« Art. 2. Saranno parimente dispensati dall'intraprendere e condurre a compimento le operazioni di stima prescritte colla citata legge del 1° gennaio 1857 i comuni compresi in quelle provincie nelle quali verranno intraprese negli anni 1857, 1858 e 1859 le operazioni pel catasto stabile, ordinate colla legge del 4 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 3. I termini fissati coll'articolo 8 della legge suddetta del 1° gennaio 1857 decorreranno dall'epoca della pubblicazione del regolamento prescritto all'articolo 9 della detta legge. »

(È approvato.)

Dopo lo squittinio su questo progetto, verranno in discussione primi i progetti relativi all'alienazione di beni demaniali e poscia quelli per la modificazione alla tariffa per la vendita delle polveri da caccia e per lo stabilimento di un porto natante sul fiume Po.

**QUARELLI, segretario,** procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	50
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN TERRAFERMA.**

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma, il quale è del tenore seguente. (*Vedi vol. Documenti, pag. 864 e 879.*)

E aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica: tuttavia i beni il cui valore non eccede, giusta la perizia, le lire *cinquecento*, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In tale conformità il Governo è autorizzato a vendere pure gli stabili che figurano ai numeri 1, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 60 e 67. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata all'articolo 1 e per gli effetti tutti della presente legge è derogato all'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le vendite autorizzate colla presente legge saranno regolate in modo che il relativo prodotto venga applicato per la metà circa sul bilancio attivo 1857, e per il rimanente su quello del 1858. »

(È approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI FABBRICATI DEMANIALI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Metterò ora in discussione il progetto per alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna (*Vedi vol. Documenti, pag. 832 e 863*) per indi procedere ad un solo appello nominale per lo squittinio di questo progetto e del precedente.

Il progetto di legge è concepito nei termini seguenti. (*Vedi infra*)

Non chiedendosi la parola, dichiaro chiusa la discussione generale: e rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali e quelli propri delle Università dell'isola di Sardegna, descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica. Tuttavia i beni, il cui valore giusta la perizia

non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano ai numeri 44 e 45 di detto stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1 seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di crediti del ministro delle finanze previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il prodotto della vendita dei fabbricati demaniali, autorizzata colla presente legge, sarà applicato ad apposita categoria del bilancio attivo dell'esercizio 1857. Per quello però dei fabbricati appartenenti all'asse universitario, sarà iscritto un credito corrispondente a favore delle Università che ne sono proprietarie. »

(È approvato.)

**PALLAVICINO-MONSI**, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio di questi due progetti di legge.

Risultamento della votazione:

Alienazione di beni demaniali in terraferma.

Votanti . . . . . 53

Voti favorevoli . . . . . 50

Voti contrari . . . . . 3

(Il Senato adotta.)

Alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna.

Votanti . . . . . 53

Voti favorevoli . . . . . 50

Voti contrari . . . . . 3

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA TARIFFA DI RIVENDITA DELLE POLVERI DA CACCIA.**

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori a voler ritornare ai loro rispettivi stalli, perchè ora verrebbe in discussione il progetto di legge per modificazione alla tariffa per la rivendita delle polveri da caccia. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1018 e 1020.)

Ne do lettura. (*Vedi infra*)

Nessuno domandando la parola metto ai voti gli articoli.

« Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1857, i prezzi di vendita della polvere fina ed ordinaria da caccia, stabiliti dalla legge 19 febbraio 1850, subiranno le variazioni determinate dall'annessa tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le dette due qualità di polvere saranno messe in vendita rinchiusa in scatole di latta, della capacità di un mezzo chilogramma caduna, portanti all'esterno l'indicazione della provenienza delle medesime dai magazzini delle gabelle, e colorite in verde quelle destinate per la polvere fina da caccia, ed in colore bruno-rosso quelle destinate per la polvere ordinaria da caccia. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le sovraindicate due qualità di polveri che attualmente si trovano preparate in pacchi con o senza lamina di piombo secondo il disposto della tariffa annessa alla legge 17 febbraio 1850 continueranno però a vendersi fino a tutto dicembre 1858 agli attuali prezzi minori di centesimi 50 per ogni chilogramma di quelli stabiliti dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nulla è innovato riguardo ai prezzi delle altre qualità di polveri ed alle disposizioni vigenti per questo ramo di privata. »

(È approvato.)

**Variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita della polvere da caccia, fina ed ordinaria.**

GENERI DI PRIVATIVA DEMANIALE	Prezzi di vendita per ogni chilogramma di peso netto compreso il valore dei recipienti	
	Dai magazzini ai distributori	Dai distributori al pubblico
Polvere fina da caccia chiusa in scatole di latta color verde . . .	7 50	8 »
Polvere ordinaria da caccia in scatole di latta di color bruno rosso	5 »	5 50
<b>Vendita all'estero.</b>		
Polvere fina da caccia in scatole di color verde . . . . .	6 50	»
Polvere ordinaria da caccia in scatole di color bruno rosso . . .	4 »	»

(È approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN PORTO NATANTE SUL FIUME PO NEL COMUNE DI SAN RAFFAELE.**

**PRESIDENTE.** Viene finalmente in discussione il progetto di legge relativo allo stabilimento di un porto natante sul fiume Po a favore del comune di San Raffaele. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1021 e 1022.) Esso è del tenore seguente. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, pongo ai voti gli articoli.

« Art. 1. Il comune di San Raffaele è autorizzato a stabilire nella località da determinarsi d'accordo col Governo, un porto natante sul fiume Po, ed a riscuotere per un trentennio, dal giorno in cui il porto andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sul detto pedaggio il comune corrisponderà al pubblico demanio l'annualità di lire 15. »

(È approvato.)

« Art. 3. In qualunque tempo, per causa di pubblica utilità, il Governo rinvocasse le concessioni di cui all'articolo 1, il comune non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto rammenterò al Senato che ho avuto l'onore di annunziare come i senatori Ambrosetti e Della Planargia avessero domandato ambidue un congedo di un mese. È ora mio dovere di porre questa domanda ai voti.

Chi approva questi congedi voglia alzarsi.

(Sono accordati.)

Rimarrebbero all'ordine del giorno i due progetti di legge riguardanti l'uno la riforma delle carceri giudiziarie, e l'altro il censimento della popolazione del 1858.

Siccome non potrebbe oggi il ministro dell'interno far atto di presenza in Senato, rimanderò ad altra seduta la discussione di questi due progetti di legge.

Non so se domani il signor ministro potrà essere presente.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Me ne lusingo, ma non ne sono sicuro, poiché si sta discutendo alla Camera dei deputati il bilancio dell'interno.

**PRESIDENTE.** Allora si rimanderà la seduta a lunedì.

Debbo annunziare al Senato, che è stato rimesso al presidente il rapporto sul progetto di legge, relativo alla ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti.

Il Senato rimane convocato per lunedì al tocco.

Ho fiducia che i signori senatori vorranno intervenire per tempo, mentre oggi sono stati presentati altri 12 progetti di legge, ed il tempo che ci rimane sarà appena bastante per darvi il debito corso.

Ora si procede allo squittinio sui due progetti di legge testè approvati.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale per lo squittinio.)

Il risultamento dello squittinio segreto è il seguente:

Sul progetto di legge portante modificazione alla tariffa di rivendita delle polveri:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per lo stabilimento di un porto natante sul Po e relativi diritti di pedaggio a favore del comune di San Raffaele:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.